

Statuto Sociale



Invest ITALY SIM
GRUPPO INVEST BANCA



**Statuto Sociale
di INVEST ITALY SIM S.p.A.**

Invest Italy Sim S.p.A.

Società del Gruppo Invest Banca

Sede Legale in Empoli (FI) – 50053 – Via Cherubini, n. 99

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 4.011.418

Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 03814760108

R.E.A. FI 625094 Codice Fiscale e Partita IVA 03814760108

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Sim al n. 179 - Delibera 12566 del 23 maggio 2000 e appartenente al Gruppo Bancario Invest Banca iscritto Albo dei Gruppi Creditizi al n. 3017.



Cronistoria Aggiornamenti

Versione	Approvazione	Modifiche/aggiornamenti
27.06.2014	Assemblea Straordinaria	Aggiornamento integrale <ul style="list-style-type: none">• Recepimento delle modifiche inerenti al Gruppo Bancario.• Adeguamento al testo dello Statuto della Capogruppo.
30.03.2016	Assemblea Straordinaria	Aggiornamento integrale <ul style="list-style-type: none">• Recepimento delle modifiche inerenti alla riduzione del capitale sociale.
29.05.2018	Assemblea Straordinaria	Aggiornamento integrale <ul style="list-style-type: none">• Recepimento cambio denominazione sociale



Sommario

Cronistoria Aggiornamenti.....	3
TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA	5
Art. 1. Denominazione	5
Art. 2. Sede legale e sedi secondarie.....	5
Art. 3. Domicilio dei soci.....	5
Art. 4. Durata.....	5
TITOLO II - OGGETTO	6
Art. 5. Oggetto.....	6
TITOLO III - CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI	7
Art. 6. Capitale.....	7
Art. 7. Azioni.....	7
Art. 8. Strumenti finanziari.....	7
Art. 9. Obbligazioni.....	7
Art. 10. Trasferimento delle azioni – Prelazione e gradimento	7
Art. 11. Recesso.....	8
TITOLO IV – ASSEMBLEA	9
Art. 12. Convocazione	9
Art. 13. Competenze	9
Art. 14. Modalità	9
TITOLO V – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	11
Art. 15. Sistema di amministrazione e di controllo	11
Art. 16. Organo di amministrazione: composizione, nomina e durata	11
Art. 17. Consiglio di Amministrazione: compenso	12
Art. 18. Consiglio di Amministrazione: poteri e competenze	12
Art. 19. Consiglio di Amministrazione: convocazione e funzionamento	14
Art. 20. Organi delegati	15
Art. 21. Collegio Sindacale.....	15
Art. 22. Revisore contabile	17
Art. 23. Direttore Generale	17
Art. 24. Esercizio sociale.....	17
Art. 25. Riserva legale.....	18
Art. 26. Dividendi non riscossi.....	18
Art. 27. Scioglimento.....	18
Art. 28. Nomina dei liquidatori e poteri.....	18
Art. 29. Clausola compromissoria	18
Art. 30. Varie	19



TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1. Denominazione

È costituita una società per azioni denominata “INVEST ITALY SIM S.P.A.” avente per oggetto lo svolgimento delle attività indicate al successivo art. 5.

La società fa parte del Gruppo Invest Banca; in tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Art. 2. Sede legale e sedi secondarie

La società ha sede legale nel Comune di Empoli, all'indirizzo risultante dal registro delle Imprese, ai sensi dell'art 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire, modificare e sopprimere dipendenze e rappresentanze, in Italia e all'Estero.

Art. 3. Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro soci.

Art. 4. Durata

La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

L'assemblea dei soci potrà deliberare, con le maggioranze richieste per le modifiche dello statuto, la proroga per una o più volte della durata della società come stabilita al comma precedente.

Nel caso in cui l'assemblea dei soci dovesse deliberare una durata a tempo indeterminato della società, è fatta salva la facoltà dei soci di recedere dalla società in ogni tempo decorso un semestre dalla data della delibera.

Lo scioglimento della società potrà avvenire per le cause previste dall'art. 2484 del codice civile.



TITOLO II - OGGETTO

Art. 5. Oggetto

La Società, ha per oggetto – subordinatamente all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni di legge – l’esercizio professionale, nei confronti del pubblico, dei seguenti servizi di investimento di cui al vigente D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aventi ad oggetto strumenti finanziari, secondo quanto disposto dalla normativa di rango primario e secondario vigente in materia:

- a) negoziazione per conto proprio;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d) gestione di portafogli;
- e) ricezione e trasmissione di ordini;
- f) consulenza in materia di investimenti;

La Società può inoltre svolgere servizi accessori, attività connesse e strumentali, ed ogni altra attività ad essa consentita dalla normativa vigente in materia nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

La Società, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare, potrà assumere partecipazioni in altre società.

Il tutto nel rispetto delle riserve a favore delle professioni protette poste dalla legge 1815/1939 e successive modificazioni.

La società potrà assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, sia in Italia, che all’estero, qualunque ne sia l’oggetto, sia direttamente, che indirettamente, sotto qualsiasi forma e per qualsiasi misura, nel rispetto della normativa di settore, e potrà costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico-finanziario-amministrativo, sia che essi prevedano una responsabilità limitata per le obbligazioni dell’ente, sia che essi prevedano una responsabilità illimitata per tali obbligazioni, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2361 cod. civ..

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie reali e personali, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell’oggetto sociale.



TITOLO III - CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 6. Capitale

Il capitale sociale è di € 4.011.418,57 (quattromilioniundicimilaquattrocentodiciotto/57) suddiviso in n. 7.000.000 azioni senza indicazione del valore nominale.

Il capitale potrà essere ulteriormente aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimento di beni in natura.

In caso di aumento del capitale sociale anche mediante emissione di azioni privilegiate o aventi diritti diversi, le nuove azioni saranno riservate ai soci in rapporto alla loro partecipazione sociale e con l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 2438, 2439, 2440 e 2441 del codice civile.

Art. 7. Azioni

L'azione è indivisibile. In caso di comproprietà su di essa si applica quanto disposto dall'art. 2347 cod. civ..

Ogni categoria di azioni contiene titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori.

L'assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione delle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'art. 2348 cod. civ..

Art. 8. Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti ex art. 2346 u.c. cod. civ.

Art. 9. Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni nominative od al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 10. Trasferimento delle azioni – Prelazione

In caso di alienazione delle azioni per atto tra vivi, i soci avranno diritto di prelazione all'acquisto in proporzione alle azioni da ciascuno rispettivamente possedute.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà, pertanto comunicare per iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla società presso la sede sociale, prezzo e termini della proposta di alienazione agli altri soci. La società, a sua volta, informerà i soci con lo stesso mezzo all'indirizzo risultante dal libro dei soci precisando i termini sull'offerta. I soci avranno trenta giorni di tempo dalla data di



spedizione indicata nella comunicazione stessa per l'esercizio di tale diritto, da effettuarsi egualmente per iscritto con raccomandata a.r. da inviare alla società, allo stesso prezzo e con le stesse modalità contenute nella proposta precisando la quantità massima delle azioni che accettano di acquistare. Il mancato esercizio del diritto nel termine e con le modalità sopraindicate comporterà decadenza dello stesso.

Il possesso di ogni azione importa l'accettazione da parte del possessore di tutti i patti sociali contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto.

Per tutti gli effetti di legge gli azionisti riconoscono l'esclusiva competenza del Tribunale di Firenze per ogni controversia che possa insorgere tra azionisti e società.

Art. 11. Recesso

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

I soci non possono addurre ulteriori cause di recesso e, in particolare, cause concernenti la proroga del termine della società e l'introduzione e la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.



TITOLO IV – ASSEMBLEA

Art. 12. Convocazione

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche in località diversa da quella sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per le deliberazioni previste dall'articolo 2364 codice civile.

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2366 codice civile.

In mancanza di convocazione, sono tuttavia valide le assemblee qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci e vi assistano la maggioranza degli amministratori e dei sindaci in carica.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i titolari di azioni, i quali almeno cinque giorni prima dell'adunanza le abbiano depositate nei luoghi e nei termini fissati nell'avviso di convocazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio secondo le prescrizioni e nei limiti dell'art. 2372 del codice civile.

Art. 13. Competenze

L'assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva:

- a) le politiche di remunerazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- b) i piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Art. 14. Modalità

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea medesima.

L'assemblea è presieduta dal presidente. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito nell'ordine dal vicepresidente e dall'amministratore più anziano d'età

Ai fini del presente statuto, s'intende "amministratore più anziano" colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio di Amministrazione; in caso di nomina



**Statuto Sociale
di INVEST ITALY SIM S.p.A.**

contemporanea, si intende il più anziano d'età.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all'assemblea e dirigere e regolare le discussioni e le votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un notaio a norma di legge.

Le assemblee si costituiscono e deliberano con le presenze e le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del codice civile.

Le delibere dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario o da notaio nei casi di legge.



TITOLO V – AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 15. Sistema di amministrazione e di controllo

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) ai Consiglieri Delegati, se nominati;
- d) al Collegio Sindacale;
- e) al Direttore Generale, se nominato.

Art. 16. Organo di amministrazione: composizione, nomina e durata

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione al quale compete in via esclusiva e funzionale la gestione della società nel perseguimento dell'oggetto sociale, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri ivi compreso il Presidente, eletti dall'assemblea.

La determinazione dei membri del consiglio spetta all'assemblea, al momento del nomina.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri un vice presidente. Può nominare inoltre un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Se nel corso dell'esercizio verrà a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà automaticamente decaduto e la minoranza dovrà convocare l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Coloro che, in possesso dei requisiti, intendano candidarsi alla carica di amministratore dovranno presentare la propria candidatura presso la sede della società, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione avente ad ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Sono eletti coloro che ricevono il maggior numero di voti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla legge.

Almeno uno degli amministratori deve essere indipendente.

E' considerato non indipendente l'amministratore che:



- rivesta la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla società;
- sia socio o amministratore o abbia relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della società;
- sia parente entro il terzo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.
- si trovi in una delle situazioni previste al terzo comma, lettera c, dell'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza).

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti d'indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed in ogni caso decade dalla carica.

Almeno uno degli amministratori deve essere non esecutivo. All'amministratore non esecutivo non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non può essere coinvolto, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.

L'idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, rientra nelle valutazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, che dovrà accertarla e assicurarla nel continuo.

Art. 17. Consiglio di Amministrazione: compenso

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuale, oltre il rimborso delle eventuali spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. La misura del compenso e gli eventuali gettoni di presenza sono stabiliti dall'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in coerenza con le politiche di remunerazione approvate dall'assemblea.

Art. 18. Consiglio di Amministrazione: poteri e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni, per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea dei soci.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o ai Consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega, ovvero al Direttore generale, se nominato, per le funzioni alle quali è preposto.

La firma del Vice Presidente fa piena prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Analogamente la firma del Consigliere delegato, ovvero del Direttore generale, fanno piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente, del Vice



Presidente ovvero del Consigliere delegato.

Le medesime facoltà possono essere tuttavia attribuite anche ad altri soggetti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I consiglieri astenuti o che siano dichiarati in conflitto di interessi con delibera del Consiglio di Amministrazione non sono computati ai fini della determinazione del quorum deliberativo.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari, nonché la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione dell'assetto organizzativo e di controllo, amministrativo e contabile;
- la verifica periodica, almeno annuale, della struttura organizzativa della società e del sistema dei controlli sotto il profilo dell'osservanza alle norme di legge e regolamentari volta per volta vigenti;
- l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni assicurando che le funzioni operative siano separate da quelle di controllo;
- la nomina e la revoca del presidente, del vicepresidente e dei consiglieri delegati;
- l'attribuzione e la revoca delle deleghe;
- la nomina e la revoca del direttore generale;
- la nomina e la revoca dei dirigenti;
- la definizione delle strategie relative alle relazioni sindacali;
- l'acquisto e la vendita di azioni proprie;
- l'assunzione di partecipazioni non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2361, comma 2, c.c.;
- la cessione di partecipazioni;
- la nomina o designazione di rappresentanti della società negli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società stessa partecipa o per i quali è comunque chiamata a provvedere;
- l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;
- l'istituzione, la chiusura e il trasferimento di succursali e uffici;
- la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- l'eventuale costituzione di comitati operativi e di controllo.



- l'esternalizzazione di servizi essenziali o importanti;
 - l'approvazione del progetto di governance;
 - la definizione dei flussi informativi e valutazione dei medesimi in termini di adeguatezza, completezza e tempestività;
 - la valutazione nel continuo del sistema di remunerazione approvato dall'assemblea al fine di monitorarne la coerenza con le strategie di lungo periodo.
- Il Consiglio di Amministrazione deve assicurare un'adeguata informativa all'assemblea ordinaria sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Art. 19. Consiglio di Amministrazione: convocazione e funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale o in altra località indicata nell'avviso di convocazione, almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. Partecipa alle riunioni, se nominato, il direttore generale con funzioni consultive e propositive.

Il consiglio è convocato, fissando l'ordine del giorno, dal presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata, con telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da spedire almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed ai sindaci effettivi o, nei casi di urgenza, con telefax, telegramma o messaggio di posta elettronica con conferma di avvenuta ricezione o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da spedirsi come sopra almeno due giorni prima.

Il presidente coordina i lavori del consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite preventivamente a tutti i consiglieri

Il presidente coordina i lavori del consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite preventivamente a tutti i consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

In mancanza del presidente, presiede il vice presidente; in mancanza di entrambi presiederà le adunanze l'amministratore presente più anziano nella carica d'età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni. Verificati questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il



presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale del libro sociale.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio nomina il segretario tra i suoi membri o all'esterno. Il segretario cura la redazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.

Il presidente o, in caso di sua assenza o impedimento chi ne fa le veci, nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il comitato esecutivo potrà assumere decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quanto riservato alla competenza esclusiva di quest'ultimo:

- su proposta e con parere favorevole del consigliere delegato, in materia di erogazione del credito e di affari inerenti il personale;
- sentito il consigliere delegato negli altri casi.

Le decisioni assunte verranno portate alla ratifica dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

Art. 20. Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i poteri e i limiti, la remunerazione e le modalità di esercizio delle relative deleghe.

Al Consiglio di Amministrazione compete in ogni caso il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, nonché il potere di revocare la delega, per qualsiasi causa ed in ogni momento.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa esercitata dalla società e sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle società da essa controllate.

Non possono essere delegate le competenze di cui all'art. 2381, comma 4°, cod. civ..

Art. 21. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è organo con funzioni di controllo.

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi, tra i quali elegge il presidente, e da due sindaci supplenti.

Coloro che in possesso dei requisiti intendano candidarsi alla carica di sindaco dovranno presentare la propria candidatura presso la sede della società, almeno quindici giorni



prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione avente ad ordine del giorno la nomina del Collegio Sindacale.

Sono eletti sindaci effettivi i primi tre coloro che ricevono il maggior numero di voti.

Tra questi l'assemblea nomina il presidente del Collegio Sindacale con votazione separata. I primi due non eletti alla carica di sindaco effettivo risultano eletti sindaci supplenti, con le modalità sopra indicate.

I sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dalla carica coloro che abbiano assunto cariche in organi diversi da quelli di controllo presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni.

L'idoneità dei sindaci a svolgere le proprie funzioni rientra nelle valutazioni di competenza del Collegio Sindacale che dovrà accertarla ed assicurarla nel continuo.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti interni, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento, sulla funzionalità del sistema dei controlli interni, sulla adeguatezza del sistema di gestione dei rischi, sulla trasparenza nelle operazioni con parti correlate e sugli altri atti e fatti precisati dalla legge. In particolare, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire irregolarità nella gestione della società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione nei termini indicati all'art. 23.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il presidente.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno. Le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo di controllo. Il Collegio Sindacale, fermi restando



gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica l'efficacia nel tempo.

Art. 22. Revisore contabile

Il controllo contabile sulla società è esercitato ex art. 9 T.U.F. da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, designati dall'assemblea dei soci.

Il revisore contabile esercita le funzioni previste dall'art. 2409-ter cod. civ..

Il conferimento dell'incarico di revisore contabile è effettuato dall'assemblea ordinaria della società con le modalità previste dall'art. 2409-quater cod. civ. e dal presente statuto.

Art. 23. Direttore Generale

Il direttore generale, se nominato, sovrintende alla struttura aziendale e ne è responsabile.

Il direttore generale partecipa, con funzioni istruttorie, consultive, propositive e con facoltà di inserire nei verbali proprie dichiarazioni, alle riunioni degli organi amministrativi, per i quali è tenuto a presentare motivate relazioni sugli argomenti che richiedono le deliberazioni di tali organi.

Assiste inoltre alle riunioni dell'assemblea.

È capo del personale e ha, nell'ambito delle funzioni propositive previste dall'art. 19, specifici poteri di proposta agli organi amministrativi in tema di personale e di operazioni attive; gestisce gli affari correnti, con gli eventuali limiti che il Consiglio di Amministrazione decidesse di fissare, e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore generale può avviare di sua iniziativa tutte le azioni giudiziarie che appaiano opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Dell'esercizio delle proprie funzioni, il direttore generale risponde al Consiglio di Amministrazione e riferisce allo stesso ed al Collegio Sindacale, almeno ogni due mesi, secondo quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

In caso di assenza e impedimento, il direttore generale è sostituito dagli eventuali dirigenti o quadri direttivi all'uopo delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza di quest'ultimo e di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Art. 24. Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio d'amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei



profitti e delle perdite.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota da destinarsi per la costituzione della riserva legale, verranno ripartiti secondo i diritti incorporati nelle azioni e negli altri strumenti finanziari.

Art. 25. Riserva legale

Dagli utili risultanti dal bilancio viene dedotto il 5 per cento da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, il residuo verrà devoluto agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 26. Dividendi non riscossi

I dividendi non riscossi vanno prescritti a favore del fondo di riserva, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 27. Scioglimento

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Il consiglio d'amministrazione deve accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e procedere agli adempimenti previsti in materia.

Esso convoca, nei casi previsti, l'assemblea sociale per la nomina dei liquidatori e per la deliberazione sugli altri elementi previsti dalla legge, cui ci si richiama per quanto non previsto in questo statuto in materia di scioglimento e liquidazione.

Art. 28. Nomina dei liquidatori e poteri

La nomina dei liquidatori avverrà con i criteri previsti dal presente statuto, per quanto compatibili ed applicabili, per la nomina degli amministratori.

L'assemblea che nomina i liquidatori dovrà stabilirne i poteri in ossequio al disposto dell'art. 2487 cod. civ..

Art. 29. Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci, fra i soci e la Società, fra la Società e/o i soci e gli Amministratori e/o i liquidatori, ovvero fra gli Amministratori e/o i liquidatori tra di loro, per qualunque ragione e titolo, comunque relativa all'interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali, alla qualità di socio ed alla partecipazione e possesso di azioni, anche in rapporto al trasferimento delle stesse, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero ovvero sottratte comunque alla competenza arbitrale, è devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri, uno di essi con funzioni di presidente del



collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale deciderà entro centottanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, comma 2°, cod. proc. civ., e salvo proroghe delle parti. Nel caso di pluralità di parti, la proroga potrà essere validamente concessa dalla maggioranza di esse.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto e la relativa decisione sarà presa nel rispetto degli applicabili principi di legge ed avrà la forza e l'effetto di una decisione giudiziale tra le Parti, in conformità alle disposizioni applicabili del codice italiano di procedura civile; è fatto ad essi divieto di decidere secondo equità.

Il Collegio arbitrale liquiderà le spese e le competenze degli arbitri e quelle per la difesa delle Parti attribuendone l'onere alle Parti stesse o ad una di esse nel modo che riterrà più equo, tenuto conto del principio della soccombenza e della condotta assunta dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34-36 del D.Lgs. 5/2003.

Qualsiasi controversia non suscettibile di essere devoluta per legge al Collegio arbitrale sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.

Art. 30. Varie

Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.